

Infortunio in itinere

# Infortunio in itinere: la Corte Costituzionale si esprime sul concetto di "interruzione"

di ROBERTA NUNIN

Ricercatrice confermata di Diritto del lavoro nell'Università di Trieste

**La Corte Costituzionale interviene con una recente ordinanza in merito all'individuazione dell'ambito di applicazione della nozione di "interruzione" ed al rilievo delle soste brevi effettuate dal lavoratore nel tragitto di andata e ritorno tra il luogo di abitazione e quello di lavoro.**

Il tema del c.d. infortunio *in itinere*, conseguente al rischio stradale nel tragitto di andata ritorno tra l'abitazione ed il luogo di lavoro, ha impegnato a lungo la dottrina e la giurisprudenza (1), prima di ottenere uno specifico riconoscimento normativo (2).

Questo è intervenuto con l'art. 12, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (3) che, interpretando in senso ampio la delega conferita dal Parlamento con la L. n. 144/1999 (4), ne ha riconosciuto l'indennizzabilità piena - «salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate» - recependo in larga misura gli orientamenti giurisprudenziali delineatisi per sopperire al vuoto legislativo e prendendo atto, come è stato rilevato, della circostanza che il rischio connesso agli spostamenti casa-lavoro deve necessariamente rientrare, in una società complessa, tra quelli occasionati dall'esigenza di produrre reddito, per il benessere individuale e collettivo (5).

La nuova previsione normativa, confluita nel terzo comma aggiunto all'art. 2, D.P.R. n. 1124/1965, è incentrata sui seguenti elementi:

a) riconoscimento della tutela assicurativa per gli infortuni occorsi durante il normale tragitto tra abitazione e luogo di lavoro (ovvero nel percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro) e, qualora non sia presente una mensa aziendale, nel normale percorso tra luogo di lavoro e luogo di consumazione abituale dei pasti, salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate;

b) operatività dell'assicurazione anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato; restano tuttavia in questo caso esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione inoltre non opera nei confronti del con-

ducente sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida.

In particolare, quanto all'uso del mezzo proprio, non si può non richiamare la consistente elaborazione giuri-

## Note:

(1) Per una sintetica ricognizione degli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina v. Persiani, *Diritto della previdenza sociale*, Padova, 2002, XII ed., 159 ss., ed *ivi* ampi riferimenti bibliografici; Alibrandi, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Milano, 2002, XI ed. a cura di Facello e Rossi, 330 ss.

(2) Solo pochissime disposizioni di carattere speciale infatti prendevano in considerazione, prima della recente riforma, tale tipologia di infortunio: l'art. 19, r.d. n. 1765/1935 - ora art. 6 T.U. - per i lavoratori marittimi (ai quali le prestazioni infortunistiche sono dovute anche se l'infortunio è avvenuto durante il viaggio compiuto per andare a prendere imbarco sulle navi al servizio delle quali sono stati arruolati o per essere rimpatriati nel caso di dimissione dal ruolo avvenuta in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui si trovavano al momento della chiamata per l'imbarco); gli artt., 1 r.d.l. n. 1498/1936 e 1 r.d.l. n. 747/1937 per la manodopera impiegata in lavori in Africa orientale (per cui si prevedeva l'indennizzabilità degli infortuni verificatisi durante il viaggio di andata e di ritorno tra il porto di imbarco e quello di sbarco); norma peraltro, quest'ultima, che ha da tempo esaurito la sua efficacia.

(3) Per un commento v. Alibrandi, *Infortuni sul lavoro*, cit., 335 ss.; Corsalini, *Infortunio in itinere. Questioni applicative dell'art. 12 del decreto n. 38/2000*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2000, 1-2, I, 27 ss.; De Compadri e Gualtierotti, *L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*, Milano, 2002, III ed., 209 ss.; G. Ferrari e G. Ferrari, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*, Padova, 2002, 160 ss.; Piccininno, voce *Infortuni sul lavoro*, IV) *Revisione della disciplina*, in *Enc. Giur. Trecc.*, Roma, 2001, I ss.; per i sospetti di illegittimità costituzionale dell'art. 12 v. Persiani, *L'ambito soggettivo di applicazione della tutela per gli infortuni e le malattie professionali*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 2001, I, I, 1 ss.

(4) Per una disamina dei contenuti della delega v. Cester, *La nuova disciplina dell'infortunio in itinere: ancora strada da percorrere?*, in *Riv. prev. pubb. priv.*, 2001, 3, 9 ss.; Sandulli, *La ridefinizione dell'assetto normativo in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali*, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1999, 4-5, 647 ss.; D. Garofalo, *Le novità sul d.p.r. n. 1124/1965*, in *Dir. prat. lav.*, 1999, 2901 ss.

(5) Così Pessi, *Lezioni di diritto della previdenza sociale*, Padova, 2001, 535.

sprudenziiale che ha precisato come si debba accertare la necessità dell'utilizzo del mezzo di trasporto diverso da quello pubblico valutando varie circostanze, quali: la copertura o meno da parte dei mezzi pubblici dell'intero tragitto (6); la compatibilità degli orari degli stessi con quello di lavoro (7); il fatto che le condizioni del servizio pubblico siano tali da arrecare rilevante disagio al lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia (8); l'approntamento, da parte del datore, di mense ed alloggi idonei a consentire la sosta o il pernottamento dei lavoratori (9); la salvaguardia per il cittadino della libertà di scelta del luogo di abitazione, in relazione sia alle esigenze umane e familiari, sia alla situazione economico sociale (10); il servizio prestato in ore notturne (11); il minor costo dell'utilizzo del mezzo proprio rispetto a quello pubblico (12).

In sede applicativa, dopo la recente riforma, è sorta qualche incertezza interpretativa quanto alla delimitazione del concetto di "interruzione e deviazione necessitata": in particolare, ci si è posti il problema se anche le brevi soste eventualmente effettuate dal lavoratore lungo il tragitto dovessero ricomprendersi o meno in detta nozione, ricordando che a mente dell'art. 12, D.Lgs. n. 38/2000 l'interruzione (o la deviazione) è necessitata quando è dovuta a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all'adempimento di compiti penalmente rilevanti.

La questione di costituzionalità era stata sollevata dal Tribunale di Trento (13), in relazione alla vicenda di un assicurato che si era fermato per pochi minuti (senza alcuna deviazione) presso un esercizio di ristoro lungo il tragitto dal lavoro alla propria abitazione e, ripresa la strada, era rimasto vittima di un incidente mortale. Il giudice di primo grado, adito dai supersittiti, aveva dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, D.P.R. n. 1124/1965, nella parte in cui esclude dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni *in itinere* in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro e non solo quando l'interruzione determini l'insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative così da comportare il venir meno dell'"occasione di lavoro" prevista dall'art. 2, primo comma, D.P.R. n. 1124/65. Nel caso di specie, in effetti, la sosta era stata effettuata dal lavoratore per scelta volontaria e strettamente personale.

Con l'ordinanza 11 gennaio 2005, n. 1, la Corte Costituzionale ha rilevato la manifesta infondatezza della questione ad essa proposta, precisando come la nozione di "interruzione" vada distinta da quella di "breve sosta". Nel caso di specie non si era in presenza di una "interruzione" ai sensi dell'art. 2, terzo comma, D.P.R. n. 1124, ma semplicemente di una "breve sosta" che, non alterando le condizioni di rischio per l'assicurato, non viene

ad integrare l'ipotesi di "interruzione" prevista dalla legge per escludere - ove non necessitata - la tutela.

In particolare - rileva la Corte - l'esigenza del rispetto del criterio di delega (*ex art. 76 della Costituzione*) richiede di interpretare la disposizione censurata, posta dal legislatore delegato, «in modo che sia in armonia con la giurisprudenza in materia, secondo la quale una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l'assicurato, non integra l'ipotesi dell'"interruzione"; (...) questo orientamento giurisprudenziale, ben presente al giudice rimettente, vale ad indirizzare verso l'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata». Detta interpretazione restrittiva della nozione di "interruzione" è inoltre suggerita alla Corte anche «dalla tendenziale generalità della regola dell'indennizzabilità dell'infortunio in occasione di lavoro, onde la prevista deroga ad essa non può che essere intesa restrittivamente» (14).

La Consulta evidenzia dunque un errore logico commesso dal Tribunale, che ha mosso il proprio ragionamento partendo dall'erroneo presupposto dell'assoluta equiparazione tra il concetto di "interruzione" e quello di "breve sosta". Il secondo non appare ai giudici costituzionali concettualmente assorbibile dal primo, non marcando una soluzione di continuità nel tragitto del lavoratore tale da alterare le condizioni di rischio per l'assicurato.

Il ragionamento della Corte appare equilibrato e convincente ed indubbiamente avrà l'effetto di orientare la giurisprudenza in direzione di una lettura restrittiva della nozione di "interruzione non necessitata": la palla ora torna ai giudici di merito - ed *in primis* al Tribunale di Trento - che dovranno far proprie tali indicazioni.

Note:

- (6) V., tra le più recenti, Cass. 6 agosto 1997; Cass. 28 settembre 2000.
- (7) V. Trib. Padova 30 maggio 1981, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1982, II, 75.
- (8) Cass. 26 marzo 1993, n. 3606; Cass. 7 giugno 1999, n. 5580, in *Mass. Foro it.*, 1999.
- (9) V. Cass. 21 febbraio 1997, n. 1582, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1997, II, 96; ma v. anche, di recente, Cass. 3 agosto 2001, n. 10750, in *Guida lav.*, 2001, 40, 21, che ha considerato indennizzabile l'infortunio di un lavoratore che stava rientrando a pranzo nella propria abitazione per consumarvi il pasto, trattandosi di comportamento conforme agli standards comportamentali esistenti nella società civile.
- (10) V. Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903.
- (11) App. Roma 11 dicembre 1975, in *Riv. it. prev. soc.*, 1976, 383.
- (12) Cass. 3 giugno 1985, n. 3296, in *Riv. inf. mal. prof.*, 1985, II, 75.
- (13) Trib. Trento 29 aprile 2003, ord.
- (14) Sul punto v. anche Corte Cost. n. 171/2002.